



REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“GARIBALDI”

Catania

DELIBERAZIONE DEL N. 444 del _____

12.1 OTT. 2024

Oggetto: Esecuzione ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022 promosso dall'ARNAS contro l'Avv. G.F. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 775/2022 – Pagamento interessi moratori in favore dell'Avv. G.F. (Rif. n. 88/2023).

Proposta N° 61 del 16 OTT. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa Landi

Il Dirigente Avvocato
Avv. Carmelo F. A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024 Conto 30001000060 Importo € 11.237,97 Aut. 111

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, con atto deliberativo n. 2345 del 04/09/2013 è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Elio Signorelli del Foro di Catania al fine di avviare azione giudiziaria nei confronti dell'Avv. G.F., per la responsabilità professionale per violazione dell'obbligo di *informazione* e conseguente inadeguata prestazione professionale resa da quest'ultimo, quale legale incaricato della difesa dell'Ente nel giudizio contro il sig. D.G., causativa della perdita di *chance* di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado (sent. n.4170/2011), emessa dal Tribunale di Catania, in dipendenza della quale l'Azienda Ospedaliera è stata condannata a liquidare, in favore del paziente attore, l'importo risarcitorio di € 331.425,84;

Che con sentenza n. 1532/2021, pubblicata il 09/04/2021, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte dall'ARNAS Garibaldi di Catania contro l'avv. G.F. e, in parziale accoglimento delle domande di parte convenuta, ha condannato l'ARNAS al pagamento, in favore dell'Avv. G.F., della somma di € 12.709,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, detratto l'acconto ricevuto, oltre al pagamento, in favore dell'Avv. G.F., delle spese processuali liquidate in € 8.500,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento di € 6.500,00 oltre accessori di legge in favore della compagnia assicurativa chiamata in garanzia;

Che, avverso la suindicata sentenza resa dal Tribunale di Catania n. 1532/2021, l'ARNAS Garibaldi ha promosso gravame, conferendo l'incarico per continuità difensiva, all'Avv. Elio Antonio Signorelli, giusto atto deliberativo n. 460 del 23/04/2021;

Che, con sentenza n. 775/2022, pubblicata in data 13/04/2022, la Corte di Appello di Catania ha rigettato l'appello promosso dall'Azienda, compensando le spese del secondo grado di giudizio e ha condannato l'appellante al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Che, conseguentemente, l'Azienda con deliberazioni n. 721 e 723 del 24.05.2022 ha preso atto della sentenza di primo grado n. 1532/2021, confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello con sentenza n. 775/2022 e, per l'effetto, ha corrisposto all'Avv. G.F. l'importo residuo di € 4.586,66 dovuto a titolo di compensi professionali (ottenuto dalla differenza dell'onorario di € 12.709,00 liquidato in sentenza di primo grado detratto l'acconto di euro 8.874,00 corrisposto con atto deliberativo n. 95/2017) nonché l'importo di € 10.166,00 a titolo di spese legali;

Che, contestualmente, con deliberazione n. 722 del 24.05.2022 l'Azienda ha conferito incarico, per continuità difensiva all'Avv. Elio Signorelli, al fine di promuovere ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 775/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catania, tenuto conto della sussistenza di fondati motivi per promuovere l'impugnazione, così come comunicato dallo stesso difensore dell'Azienda, con pec del 21.04.2022, acquisita al prot. n. 7598 del 22.04.2022;

Che, nell'ambito del giudizio di legittimità dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, iscritto al n. R.G. 15185/2022, si è costituito l'Avv. G.F. il quale ha altresì promosso ricorso incidentale chiedendo il rigetto del ricorso principale dell'ARNAS, nonché *“accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. G.F. a vedersi riconosciuto il compenso (€ 23.465,93) indicato nella parcella in atti, oltre gli interessi e la rivalutazione e dallo scadere del trentesimo giorno dalla data di ricezione della parcella gli interessi nella misura di cui all'art. 5 della legge n. 231/2002”* per l'attività professionale prestata in favore dell'Azienda Garibaldi nel giudizio D.G.;

Che, in data 25.09.2024, con nota acquisita al prot. gen. n. 17292 del 27.09.2024, il difensore dell'Azienda, Avv. Elio Signorelli ha trasmesso l'ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale promosso dall'Azienda, mentre ha accolto il ricorso incidentale limitatamente al terzo motivo e, decidendo nel merito ha condannato *“l'ARNAS Garibaldi a corrispondere all'avv. F.G. gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, sulla somma liquidata dal giudice di primo grado a titolo di compenso professionale, con decorrenza dal 5 marzo 2013”* compensando le spese processuali del giudizio di legittimità;

Che, conseguentemente, tenuto conto della soccombenza in giudizio dell'Azienda, quest'ultima con nota pec del 30.09.2024 ha chiesto al proprio difensore, avv. Elio Signorelli, di comunicare al legale di controparte la volontà dell'ARNAS di dare spontanea esecuzione a quanto statuito in seno all'ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, chiedendo contestualmente la trasmissione di un prospetto relativo al conteggio degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dovuti in favore dell'Avv. G.F. al fine di predisporre l'atto deliberativo;

Che, con nota pec del 30.09.2024, acquisita al prot. gen. n. 17572 del 01.10.2024, l'Avv. Elio Signorelli ha reso noto di aver comunicato al legale di controparte la volontà dell'Azienda di dare spontanea esecuzione all'ordinanza, trasmettendo contestualmente il prospetto relativo al calcolo degli interessi moratori dovuti, pari all'importo di € 11.237,97 (calcolati con decorrenza del *dies a quo* dal 05.03.2013 sull'importo di € 12.709,00 liquidato dal Giudice di primo grado a titolo di compenso professionale);

Che, in data 08.10.2024 l'Avvocato dell'Azienda ha comunicato di aver ricevuto una pec da parte di altro legale nominato da controparte, con cui l'Azienda viene diffidata a dare esecuzione a quanto statuito in seno all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, atteso che "*decorso infruttuosamente il termine di giorni tre*" avrebbe avviato le azioni legali a tutela del suo assistito;

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa connessi a un'azione esecutiva, di prendere atto dell'ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022 e, per l'effetto, provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F. dell'importo di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, previa emissione di fattura da parte dell'Avv. G.F. in favore dell'Azienda;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la spesa di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 da corrispondersi in favore dell'Avv. G.F. in esecuzione dell'ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022, da prelevarsi dal C.E. 30001000060 "*Interessi moratori*" anno 2024, Aut. 111;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F., dell'importo di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, previa emissione di fattura da parte dell'Avv. G.F. in favore dell'Azienda, da corrispondersi alle coordinate bancarie che verranno successivamente indicate dal legale di controparte;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché al pagamento del contributo unificato dovuto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non appena verrà trasmesso il relativo avviso di liquidazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto dell'ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022 e, per l'effetto, provvedere al pagamento in

favore dell'Avv. G.F. dell'importo di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, previa emissione di fattura da parte dell'Avv. G.F. in favore dell'Azienda;

Autorizzare la spesa di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 da corrispondersi in favore dell'Avv. G.F. in esecuzione dell'ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022, da prelevarsi dal C.E. 30001000060 "Interessi moratori" anno 2024, Aut. 111;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F., dell'importo di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, previa emissione di fattura da parte dell'Avv. G.F. in favore dell'Azienda, da corrispondersi alle coordinate bancarie che verranno successivamente indicate dal legale di controparte;

Provvedere, successivamente, al pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché al pagamento del contributo unificato dovuto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non appena verrà trasmesso il relativo avviso di liquidazione;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile esecuzione forzata.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022;
- Nota pec ARNAS del 30.09.2024;
- Prospetto conteggi interessi trasmesso dall'Avv. Elio Signorelli con nota pec del 30.09.2024 (acquisita al prot. gen. n. 17572 del 01.10.2024);
- Nota pec dell'Avv. Signorelli del 08.10.2024 (acquisita al prot. gen. n. 18169 del 09.10.2024)

Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso

Avv. Carmelo Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Prendere atto dell'ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022 e, per l'effetto, provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F. dell'importo di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, previa emissione di fattura da parte dell'Avv. G.F. in favore dell'Azienda;

Autorizzare la spesa di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 da corrispondersi in favore dell'Avv. G.F. in esecuzione dell'ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022, da prelevarsi dal C.E. 30001000060 "Interessi moratori" anno 2024, Aut. 111;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. G.F. dell'importo di € 11.237,97 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, previa emissione di fattura da parte dell'Avv. G.F. in favore dell'Azienda, da corrispondersi alle coordinate bancarie che verranno successivamente indicate dal legale di controparte;

Provvedere, successivamente, al pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 25692/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché al pagamento del contributo unificato dovuto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non appena verrà trasmesso il relativo avviso di liquidazione;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile esecuzione forzata.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Ordinanza n. 25692/2024 pubblicata in data 25.09.2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio iscritto al n. R.G. 15185/2022;

- Nota pec ARNAS del 30.09.2024;
- Prospetto conteggi interessi trasmesso dall'Avv. Elio Signorelli con nota pec del 30.09.2024 (acquisita al prot. gen. n. 17572 del 01.10.2024);
- Nota pec dell'Avv. Signorelli del 08.10.2024 (acquisita al prot. gen. n. 09.10.2024).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni ANNINO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione _____

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
